



PARERE DELLA LAV SULLE PROPOSTE DI LEGGE IN MATERIA DI TUTELA DEGLI EQUIDI

N. 48 BRAMBILLA – NOI MODERATI

N. 2187 ZANELLA – AVS

N. 2270 CHERCHI – M5S

Premessa

La Commissione Agricoltura della Camera ha avviato l'esame congiunto di [tre proposte di legge](#) volte a rafforzare la tutela degli equidi. La LAV accoglie con favore l'avvio dell'iter parlamentare e la calendarizzazione dei provvedimenti, auspicando che l'attenzione istituzionale sul tema si traduca in un percorso legislativo concreto e continuativo e non in un intervento episodico o meramente simbolico.

L'Associazione segue da tempo il tema della tutela normativa degli equidi e, già a partire dal 2013, ha elaborato e messo a disposizione di diversi parlamentari proposte legislative organiche finalizzate al superamento delle principali criticità del settore. L'attuale fase di esame rappresenta pertanto un'opportunità per recepire tali contributi e per intervenire in modo strutturale sulle condizioni di vita degli animali.

Le tre proposte in esame presentano elementi positivi e innovativi, ma contengono anche disposizioni che, se non opportunamente riformulate o integrate, rischiano di limitarne l'efficacia applicativa o di produrre effetti prevalentemente formali. Pur introducendo divieti rilevanti – in particolare quello di macellazione – non incidono in modo strutturale sul modello economico e culturale che regge l'utilizzo degli equini. L'eliminazione della macellazione, pur rilevante, non affronta le dinamiche di produzione, commercio e sfruttamento che determinano le condizioni di vita degli animali lungo tutto il loro ciclo esistenziale.

Per evitare che le nuove disposizioni si traducano in interventi meramente simbolici, appare necessario:

- rafforzare i meccanismi di tracciabilità e controllo;
- prevedere responsabilità economica permanente in capo a chi utilizza l'animale;
- garantire standard elevati e verificabili per eventuali strutture di accoglienza;
- definire criteri oggettivi e vincolanti per l'individuazione delle pratiche vietate.

1. Divieto di macellazione

Tutte e tre le proposte intervengono sul divieto di macellazione, ma con approcci differenti.

La proposta **Brambilla** introduce il divieto più ampio: macellazione, esportazione anche indiretta, vendita e consumo delle carni equine. Tuttavia, sotto il profilo applicativo emergono criticità:

- non è espressamente disciplinata l'eliminazione del regime DPA/non DPA;
- non sono previste misure puntuali per impedire esportazioni formalmente dichiarate per finalità diverse ma di fatto destinate alla filiera alimentare;
- non vengono rafforzati i controlli sulla tracciabilità lungo le diverse filiere.

In assenza di una conversione automatica e generalizzata degli equini a "non destinati alla produzione alimentare" e di un sistema di vigilanza strutturato e coordinato, il divieto rischia di rimanere, almeno in parte, privo di effettività.



La proposta **Zanella** vieta macellazione, importazione ed esportazione per macellazione e introduce l'obbligo generalizzato della dicitura "Non DPA". Pur rappresentando un obbligo chiaro, la misura istituisce un database aggiuntivo rispetto a quello esistente, senza rafforzare in modo efficace la tracciabilità o prevenire esportazioni occulte.

La proposta **Cherchi**, più essenziale, vieta l'allevamento per macellazione e l'import/export finalizzato a tale scopo, ma non affronta la tracciabilità né il destino degli animali già presenti nelle filiere.

2. Tracciabilità, registri e controlli

Tutte le proposte prevedono un registro anagrafico presso le ASL, con trasmissione dei dati al Ministero della salute. Tuttavia, l'istituzione di un ulteriore registro solleva perplessità, considerata l'esistenza di una banca dati nazionale già operativa.

La duplicazione amministrativa rischia di non migliorare la tracciabilità effettiva degli animali né i controlli sui passaggi tra le diverse filiere. Nessuna delle tre proposte introduce strumenti di controllo attivo per verificare passaggi di proprietà, trasferimenti non dichiarati o movimentazioni transfrontaliere, che rappresentano oggi uno dei principali canali di elusione del divieto di macellazione.

3. Utilizzo degli equidi in attività sportive, ricreative e popolari

La proposta **Brambilla** introduce divieti ampi relativi all'impiego degli equini in spettacoli o manifestazioni che comportino esercizi innaturali, pericolosi, stressanti, dannosi per l'equilibrio psico-fisico o contrari alla dignità dell'animale. Tuttavia, la formulazione adottata è generica e si fonda su clausole elastiche non accompagnate da criteri oggettivi o linee guida vincolanti. In assenza di definizioni normative puntuali o di parametri tecnico-scientifici condivisi, la qualificazione di un'attività come "innaturale" o "stressante" rischia di essere rimessa a valutazioni discrezionali, spesso influenzate dagli stessi operatori del settore.

La norma che vieta lo sfruttamento e l'imposizione di attività dannose o superiori alle capacità fisiche dell'animale solleva analoghe criticità interpretative. In astratto, qualsiasi utilizzo dell'equide per finalità economiche o ricreative può essere qualificato come forma di sfruttamento. Tuttavia, nel diritto positivo il concetto di sfruttamento è generalmente ricondotto a situazioni di danno oggettivo, maltrattamento o superamento dei limiti fisiologici. In mancanza di una riformulazione che delimiti chiaramente quali attività siano consentite e quali vietate, la norma rischia di non incidere sull'ordinario utilizzo degli equini in ambito sportivo, ricreativo o turistico.

La proposta **Zanella** utilizza formulazioni analoghe, altrettanto generiche, senza affrontare il tema delle pratiche ordinarie del settore equestre. La proposta **Cherchi** non interviene su questo ambito.

4. Custodia, detenzione e condizioni di vita

Le disposizioni della proposta **Brambilla** relative alla custodia, pur introducendo obblighi minimi (accesso quotidiano al paddock, divieto di pratiche coercitive, limitazioni all'uso di determinati strumenti), appaiono ancora ancorate a un modello tradizionale di gestione dell'equide centrato sulla scuderizzazione.



La previsione di un tempo limitato di permanenza all'aperto non rappresenta una revisione strutturale delle modalità di vita prevalenti, ma piuttosto una mitigazione del modello esistente. In tale prospettiva, il testo non sembra orientato a un ripensamento complessivo delle condizioni di detenzione. Analoga osservazione vale per il divieto di metodi coercitivi, formulato in termini generici e suscettibile di interpretazioni restrittive in sede applicativa.

Le proposte **Zanella** e **Cherchi** non intervengono in modo significativo su questo ambito.

5. Patente equina e formazione obbligatoria

La proposta **Brambilla** introduce l'obbligo di una "patente equina" per tutti i soggetti che interagiscono in maniera continuativa con equidi a scopo professionale o ludico-amatoriale. La patente è rilasciata dal Ministero della salute previo superamento di un esame finale, da sostenere dopo la frequenza di un corso formativo specifico.

Questa previsione, pur presentandosi come misura di tutela, solleva criticità rilevanti:

- rafforza ulteriormente il ruolo delle federazioni sportive, già ampiamente rappresentate nella commissione tecnica, consolidando un modello centrato sull'utilizzo dell'equide in attività umane;
- non garantisce un approccio indipendente, poiché la formazione è affidata a federazioni e associazioni riconosciute dal CONI, soggetti portatori di interessi economici e culturali legati allo sfruttamento dell'animale;
- non definisce contenuti minimi vincolanti, lasciando ampio margine alle interpretazioni del settore;
- rischia di diventare uno strumento di legittimazione delle pratiche equestri tradizionali, anziché un reale presidio di tutela del benessere animale.

In assenza di un coinvolgimento strutturale di esperti indipendenti in etologia, comportamento animale e diritto animale, la "patente equina" rischia di tradursi in un adempimento formale che non modifica le dinamiche di sfruttamento.

6. Riconversione degli allevamenti e gestione degli equidi "in esubero"

Le proposte **Zanella** e **Cherchi** prevedono linee guida ministeriali per la riconversione degli allevamenti destinati alla produzione alimentare. Si tratta però di misure non vincolanti, che rischiano di tradursi in adempimenti formali senza modificare le condizioni di vita degli animali.

La proposta **Brambilla** introduce pensionati pubblici per equini anziani, malati o non più utilizzabili. Tuttavia, in assenza di:

- limiti numerici per struttura,
- standard spaziali adeguati,
- obblighi di responsabilità economica permanente in capo al proprietario o utilizzatore,
- sistemi di finanziamento sostenibili e trasparenti,

esiste il rischio che tali strutture si trasformino in centri di concentrazione, con conseguente abbassamento degli standard di benessere.



Occorre inoltre interrogarsi sulla sostenibilità etica ed economica di un sistema che consenta agli operatori di trarre profitto dall'impiego degli equini durante la fase produttiva, per poi trasferire alla collettività il costo del mantenimento nella fase non più redditizia. In assenza di meccanismi di responsabilizzazione patrimoniale del proprietario, il pensionamento pubblico può diventare una forma di esternalizzazione dei costi finali dello sfruttamento.

7. Abolizione dei servizi di trasporto a trazione ippica

Un elemento di particolare rilievo della proposta Brambilla è il divieto del servizio di trasporto a trazione ippica, con la conseguente conversione delle licenze in altre forme di trasporto (taxi, noleggio con conducente, biciclette, risciò, auto d'epoca, vetture elettriche).

Questa disposizione interviene su una pratica ancora diffusa in diversi contesti urbani e turistici, nella quale l'equide è impiegato come mezzo di trasporto in condizioni incompatibili con le sue esigenze etologiche e fisiologiche.

La scelta di abolire il servizio di trasporto a trazione ippica rappresenta uno dei pochi punti in cui una delle proposte di legge incide in modo diretto su un uso ordinario dell'animale, superando la logica della mera mitigazione del danno. Tuttavia, anche in questo caso, la norma non è accompagnata da un quadro di monitoraggio e di controllo che garantisca l'effettiva cessazione del servizio e la tutela degli equidi già impiegati, i quali rischiano di essere semplicemente spostati verso altri ambiti di sfruttamento se non vengono previste misure specifiche per il loro futuro.

8. Commissioni tecniche e rischio di autoregolamentazione del settore

La proposta **Brambilla** prevede l'istituzione di una commissione tecnica con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio in materia di tutela degli equini. Tale organismo assume un ruolo centrale nell'attuazione concreta della riforma, in quanto chiamato a esprimersi su linee guida, aggiornamenti tecnici e criteri applicativi relativi a disposizioni formulate in termini generali.

Dall'analisi della composizione emerge una significativa presenza di rappresentanti del settore equestre e delle federazioni sportive riconosciute. Occorre considerare che tali soggetti operano all'interno di un sistema economico e culturale fondato sull'utilizzo dell'equide per finalità sportive, ricreative o produttive.

Questa configurazione pone alcune questioni di ordine sistemico:

1. Rischio di conflitto di interessi strutturale

I soggetti chiamati a contribuire alla definizione dei criteri applicativi sono, in molti casi, portatori di interessi direttamente incisi dalle nuove limitazioni. Ciò può determinare una tendenza a interpretare in senso restrittivo le disposizioni più innovative o incisive, al fine di preservare assetti organizzativi ed economici consolidati.

2. Interpretazione delle clausole generali

Numerose norme della proposta utilizzano espressioni elastiche ("esercizi innaturali", "attività stressanti", "sfruttamento", "prestazioni superiori alle capacità fisiche"), la cui concreta delimitazione dipenderà in larga misura dalle linee guida o dagli indirizzi interpretativi elaborati dalla commissione. In un simile contesto, la prevalenza di una cultura tecnico-sportiva tradizionale potrebbe orientare l'interpretazione verso standard di "compatibilità" con le pratiche correnti, piuttosto che verso una lettura maggiormente orientata al principio di massima tutela.



3. Consolidamento del paradigma vigente

Un organismo composto in modo prevalentemente settoriale rischia di operare come strumento di regolazione interna del comparto, più che come motore di revisione critica delle sue dinamiche. In tal modo, la riforma potrebbe tradursi in un rafforzamento delle prassi già accettate, anziché in un effettivo ripensamento del rapporto tra essere umano ed equide.

4. Squilibrio nella rappresentanza delle competenze

Per garantire un approccio realmente orientato al benessere animale, sarebbe opportuno assicurare una presenza equilibrata di:

- esperti indipendenti in biologia, etologia e comportamento animale,
- studiosi di diritto animale,
- rappresentanti di associazioni di tutela con comprovata esperienza sul campo,
- figure prive di legami economici con il settore sportivo o allevatorio.

In assenza di un simile bilanciamento, la commissione rischia di assumere un ruolo meramente confermativo dell'esistente, limitando l'impatto trasformativo della legge.

Le proposte **Zanella** e **Cherchi**, pur non istituendo commissioni analoghe, demandano comunque a linee guida ministeriali, che verosimilmente saranno influenzate dagli stessi soggetti, con il rischio di replicare dinamiche simili di autoregolamentazione.

9. Sanzioni

Le tre proposte prevedono sanzioni significative, ma la loro efficacia dipende dalla chiarezza dei divieti e dalla capacità di controllo.

La proposta **Brambilla** introduce sanzioni amministrative e penali, con aggravanti per operatori del settore, riconoscendo la responsabilità dei soggetti professionalmente coinvolti.

La proposta **Zanella** prevede sanzioni molto elevate, ma legate a divieti formulati in termini generici, con il rischio che la discrezionalità interpretativa riduca l'impatto reale.

La proposta **Cherchi** concentra le sanzioni sul divieto di macellazione, senza affrontare altre forme di sfruttamento.

La categorizzazione degli equini quali "animali di affezione", pur costituendo nel diritto vigente uno strumento tecnico utile ad escluderne la destinazione alimentare, **non supera l'impostazione specista che attribuisce tutela differenziata agli animali in base all'utilità o alla relazione con l'essere umano**. Tale scelta terminologica rappresenta dunque un limite culturale dell'impianto normativo, che continua a fondare la protezione giuridica degli equidi non sul loro valore intrinseco come individui senzienti, ma sulla funzione che essi svolgono all'interno della società umana.

23 febbraio 2026